

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1193)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(ZAMBERLETTI)

(V. Stampato Camera n. 2428)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 febbraio 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, prorogato dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1986.

4-ter. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato.

4-quater. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: "22.500 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "22.900 miliardi" »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

Decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile.

TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile.

4. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-96, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia » e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-96, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile.

3-bis. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

4. *Identico.*

4-bis. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, prorogato dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1986.

4-ter. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato.

4-quater. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: « 22.500 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 22.900 miliardi ».

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI - DE MICHELIS - GORIA - ROMITA -
ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.*)

6. *Identico.*